NORME RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 36

Finanziamento attività assistenziali e dopo lavoristiche

Il contributo allo speciale fondo istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79, per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale, per il 1967 e' fissato nella misura del 30 per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali. A favore dell'Istituto postelegrafonici, per il potenziamento e la istituzione di nuove forme di attivita' assistenziali ai sensi degli articoli 2 lettera h) e 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e' devoluto il 20 per cento dell'aliquota delle soprattasse predette. L'Istituto postelegrafonici e' tenuto a corrispondere annualmente all'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, una somma pari ad un terzo dell'entrata di cui al precedente comma. Per gli anni successivi al 1967 il contributo previsto a favore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale dal primo comma del presente articolo sara' determinato, entro il limite massimo del 30 per cento previsto dallo stesso comma, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. Proporzionalmente sara' aggiornata la percentuale di cui al secondo comma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, saranno stabilite annualmente, ai fini della gestione di mense, bar, refettori, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia da istituire e gestire con le entrate di cui al secondo comma, le quote da porre a carico del personale che usufruisce di tali provvidenze. Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, e' altresi' devoluta all'istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalita' di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite

con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 27 novembre 1973, non più in vigore dal 1 giugno 1976 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-alla-organizzazione-dell-amministrazione-delle-poste-e/art-36-finanziamento-attivita-assistenziali-e-dopo-lavoristiche/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it